



## IL TRIBUNALE FEDERALE

Riunitosi il giorno 28 del mese di settembre 2015 presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) così composto:

**Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara** - Presidente

**Prof. Avv. Daniele Piva**- Componente relatore

**Prof. Avv. Fabio Iudica** - Componente

per decidere in ordine al deferimento nei confronti del sig. **Clemente Isabelle** (tessera FISE 004925/B)

### Premesso che

- su segnalazione del sig. Paolo Giani Margi relativa alla pubblicazione da parte della sig.ra Isabelle Clemente di un post su *facebook* del seguente tenore: “... *Il dressagista che ammazzò a bastonate e sotterrato quel cavallo che non faceva quello richiesto da lui ...*” la signora Isabelle Clemente veniva deferita dinanzi codesto Tribunale per la violazione degli artt. 1 comma 1 e comma 2 lett. *b*) del Regolamento di Giustizia nonché dell’art. 10 del Statuto Federale
- visto l’art. 47, comma 1, R.G. il Presidente del Tribunale fissava pertanto l’udienza di discussione per la data odierna, disponendone la comunicazione all’incolpata e alla Procura Federale;
- all’udienza odierna è comparso il Procuratore Federale, il quale si è riportato a quanto indicato nell’atto di incolpazione, chiedendo l’applicazione della sanzione della ammenda di € 500,00 e della sospensione dell’attività agonistica, nonché di eventuali cariche o incarichi federali o sociali per giorni 5;
- in data odierna, alle ore 12.15, l’incolpata faceva invece pervenire, tramite il suo difensore, una comunicazione nella quale, rappresentando e documentando il proprio impedimento a comparire in udienza per motivi di salute, adduceva la sopravvenuta “*carezza di legittimazione*” del sig. Paolo Giani Margi, a seguito dell’intervenuta sentenza di radiazione a suo carico in data 16 giugno 2015 in funzione, tra l’altro, di un’eventuale “sospensione” del giudizio in corso o, comunque, di analogo provvedimento da parte di codesto Tribunale.

### Rilevato che



## Federazione Italiana Sport Equestri

- 
- pur volendo prescindere dalla circostanza che in questa sede viene contestato un illecito disciplinare autonomo e diverso rispetto a quello penale dal reato di diffamazione previsto all'art. 595 c.p., diversamente da quanto sostenuto nella memoria difensiva del 30 giugno 2015 in atti (cfr. pagg. 3 e 4), la stessa giurisprudenza penale è da tempo orientata nel senso che *"in tema di diffamazione sussiste l'aggravante dell'utilizzo del mezzo di pubblicità (art. 595, comma 3, c.p.) allorché il fatto sia commesso postando un commento sulla bacheca facebook: tale condotta, infatti, realizza la pubblicizzazione e la diffusione del messaggio, per la idoneità del mezzo utilizzato a determinare la circolazione del commento tra un gruppo di persone comunque apprezzabile per composizione numerica"* (cfr. *ex multis*, Cass. Pen. Sez. I Sent. n. 24431 del 28.04.2015; Cass. Pen. Sez. I sent. n. 16712 del 22.01.2014);
  - in ogni caso, l'art. 1 comma 2 lett. b) Regolamento di Giustizia prevede come sanzionabile ogni dichiarazione lesiva della reputazione, onorabilità e prestigio dei soggetti ivi rispettivamente indicati ove resa, tra l'altro, *"a mezzo internet"*;
  - pur non essendo direttamente nominato il Margi nel predetto *post*, appare univoco il riferimento alla vicenda che lo ha coinvolto in passato, peraltro con esito effettivamente assolutorio, come si evince anche dai commenti in risposta al predetto *post* così come documentati in atti né diversamente smentiti;
  - pur volendo prescindere da quanto lamentato dal segnalante, le affermazioni appaiono lesive della reputazione non solo e non tanto dell'allora tesserato sig. Paolo Giani Margi, quanto piuttosto della onorabilità e del prestigio della stessa FISE, con riguardo agli Organi Federali centrali o periferici, laddove si insinua un mancato intervento da parte della Federazione sulla sottesa vicenda del cavallo e sul comportamento, sia pur successivo, del sig. Paolo Giani Margi;
  - a nulla rileva quanto prodotto e comunicato dall'incolpato in data odierna circa la sopravvenuta *"carezza di legittimazione"* del sig. Paolo Giani Margi, sia perché quest'ultimo, nell'ambito del presente procedimento, non riveste comunque la qualifica di convenuto o di contraddittore necessario, sia perché il comportamento ascritto all'incolpato è precedente alla radiazione intervenuta nei confronti dello stesso Margi con sentenza di codesto Tribunale, peraltro ad oggi non ancora definitiva.

**P.Q.M.**

il Tribunale Federale, come sopra composto, visti gli artt. 1 comma 2 lett. b), 6 comma 1 lett. d), e) e f), R.G., nonché l'art. 10 Statuto Federale,

**applica**



Federazione Italiana Sport Equestri

---

alla sig.ra **Isabelle Clemente** la sanzione dell'ammenda di € 500,00, incaricando la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e alla sig.ra Isabelle Clemente, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alle sanzioni inflitte costituisce illecito disciplinare ai sensi di cui all'articolo 13 del nuovo Regolamento di Giustizia.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, addì, 28 settembre 2015.

**PRESIDENTE:** F.to Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara

**RELATORE:** F.to Prof. Avv. Daniele Piva

**CONSIGLIERE:** F.to Prof. Avv. Fabio Iudica